PREFAZIONE.

di Antonio Punzi**

Il Seminario di studi su "Processi cognitivi e cognizione giurisdizionale", grazie ai profondi ed importanti contributi forniti dai relatori a muovere dalle rispettive aree scientifiche di riferimento, rappresenta una felice occasione per riflettere sulla misura e sui modi in cui l'era delle macchine digitali sta modificando i processi cognitivi e decisionali del giurista. Ad avviso di chi scrive, un tale cambiamento sta avvenendo in modalità affatto peculiari, facendo venir fuori - quasi maieuticamente - qualcosa che è specifico dello stesso *logos* della giurisprudenza.

Se si muove dalla distinzione, suggerita dal massmediologo belga-canadese Derrick De Kerckhove, tra l'era della scrittura e l'era dell'elettricità, si può agevolmente dare atto che nel diritto moderno si sia affermata l'era della scrittura: è l'era, com'è noto, della redazione di codici o comunque di leggi nate per durare nel tempo e per governare l'incertezza, incanalando le decisioni dei giudici e i provvedimenti dell'amministrazione in schemi precostituiti. La scrittura della legge, dunque, come una forma atta a trattenere la mutevolezza dei contenuti e a cintenere la forza del movimento, istituendo un'asimmetria tra l'autorità di chi scrive la legge e la soggezione di chi la applica. E ciò tanto più nella misura in cui la legge, specie dopo la rivoluzione francese, era emanata dai rappresentanti del popolo e dunque applicarla in concreto significava rispettare la volontà fissata in forma di fattispecie dal novello sovrano.

L'odierno scenario è significativamente mutato. La tradizionale gerarchia delle fonti appare stravolta, la legge ha perso il suo primato, le regole vengono formulate a vari livelli: da legislatori sovra- ed infra-statuali, da giudici, dalle autorità di regolazione, dagli organismi di autodisciplina, dagli stessi privati nell'esercizio della loro autonomia.

Ecco che, all'atto della decisione, il giurista si trova spesso privo di una regola scritta chiaramente individuabile ed inequivocabilmente applicabile, al punto che egli, la

1

^{**} Professore ordinario di Filosofia del diritto – Università LUISS "Guido Carli".

2

soluzione del caso, si trova spesso a doverla *inventare*, per dirla con Paolo Grossi. L'era dell'elettricità per il diritto è proprio l'era dell'invenzione: decidere diviene l'esito di un processo cognitivo complesso, nel quale il decisore si muove su un percorso non più unilineare, in cui deve tenere conto di fonti diverse, in costante aggiornamento, tra loro interagenti e spesso in potenziale conflitto. Ma v'è di più: nella società complessa, lo stesso fatto – il caso da decidere, la vicenda della vita – non è più *exemplum* di un modello scolpito in astratto, ma incide sulla stessa regola e sulla determinazione del suo significato.

Siamo entrati nell'età dell'incertezza: il decisore è situato nel punto di snodo di un processo cognitivo intersoggettivo, chiamato ad orientarsi in un quadro di riferimenti sempre cangiante e ad approdare alla decisione attingendo non solo a memorie e, banche dati, ma ad intelligenze artificiali che autonomamente rilevano e rielaborano dati normativi e fattuali.

Con tutto ciò che ne segue: i percorsi sinaptici del giurista divengono più flessibili, nuovi strumenti richiedono nuove strategie mentali e conseguentemente determinano cambiamenti neurali. Di più: se lettura e scrittura potevano liberare la mente dalla necessità di ricordare, i media digitali potrebbe addirittura liberare dalla necessità di pensare.

Di qui la legittima preoccupazione che, dalla ridondanza di dati e dall'invadenza di dispositivi artificiali, il giurista possa uscire soggiogato.

Sul punto, pur nei limiti della presente prefazione, sia consentita una suggestione. Il motivo per cui, ad avviso di chi scrive, nella giurisprudenza la macchina non sembra poter sostituire l'uomo – sempre che questi, anziché recepire pigramente le risposte, si addestri a formulare le giuste domande - è che l'intelligenza connettiva non fa che portare alle estreme conseguenze ciò che era implicito, benché celato, nella stessa era della scrittura giuridica.

Si pensi al diritto moderno, in specie a quello della tradizione continentale, che veniva codificato per essere applicato in modo certo, senza invenzioni, da un giudice significativamente immaginato come *macchina* del legislatore. Proprio in quanto scrittura che doveva essere interpretata e applicata a casi concreti, il diritto, se non mutava in termini di significanti, certo era destinato ad assumere, nel tempo, mutevoli significati. La scrittura, usata per contenere l'alea del tempo, veniva trascinata dalla necessità dell'interpretazione nel flusso del tempo, finanche contro la volontà del suo autore.

3

D'altronde, se, nei libri come nelle leggi stampate su carta, le parole sembrano starsene in quiete, l'interpretazione e l'argomentazione le mettono in movimento senza che questo possa davvero mai arrestarsi. È proprio in ragione della sua struttura ermeneutica, dunque, che l'intelligenza del diritto si manifesta come intelligenza condivisa, attraverso cui si ritrovano ad interagire – nel foro come sulle piattaforme - i tanti attori che continuamente fanno e rifanno il diritto: l'era dell'elettricità ha portato a galla e straordinariamente potenziato il *logos* stesso del diritto e la sua irriducibile complessità.

In tale complessità, d'altronde, il giurista non può certo smarrirsi, giacché sotto ogni *quaestio* si muovono interessi, beni della vita, domande di giustizia alle quali egli è pur sempre chiamato a dare risposta (B. Romano). Una risposta che tanto più potrà dirsi la migliore possibile, quanto più egli farà tesoro della sua consapevolezza ermeneutica – che è anche saggezza pratica, capace di decidere in modo ragionevole e conveniente al caso, offrendone adeguata motivazione – e, perché no, del valido ausilio di macchine intelligenti, che molto sanno, molto ricordano e dunque molto possono consigliare.

Non deve oltremodo inquietare, dunque, che queste macchine stiano modificando i processi cognitivi e decisionali del giurista. Lo cambiano, infatti, nel senso che lo riportano a sé stesso e alla sua vera funzione: esercitare il proprio ufficio, illuminato dalla *prudentia*, ma ben avvertito che il fare giustizia è per definizione opera aperta e intersoggettiva. Opera imperfetta, a ben vedere sovrumana, e rispetto alla quale gli alter ego digitali possono aiutare a sbagliare meno.

Il motto dell'era dell'elettricità assume così, per il giurista, un'intonazione socratica: divieni ciò che sei.

Quanto basta per escludere che, in un domani sempre più vicino, all'intelligenza artificiale, possa essere deferita qualsivoglia decisione sulle nostre vite e sulle nostre libertà.